

APPROFONDIMENTO 1

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

- AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE FISICHE -

Cosa si può donare?

DENARO

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTE DIRETTE

LE TIPOLOGIE DI RISPARMIO FISCALE SONO:

Detrazione d'imposta - consiste in un risparmio fisso, calcolato in % sull'importo erogato.

Deduzione del reddito - consiste nell'abbattimento del proprio reddito imponibile di un importo pari alla somma donata.

La deduzione dal reddito è più vantaggiosa della detrazione poiché, nel caso delle persone fisiche, le aliquote d'imposta sono progressive (crescono al salire del reddito) tale vantaggio aumenta al salire del reddito del soggetto donante.

Non sempre tutto l'importo donato è ammesso al beneficio fiscale. Perché ci sia un risparmio fiscale deve esserci anche un reddito tassabile: se non ci sono redditi non ci sono imposte da pagare. Ed è altrettanto ovvio però che non ci sono limiti alle donazioni: ognuno è libero di donare quello che vuole. Il risparmio fiscale è solo una conseguenza pratica di un atto compiuto con finalità diverse.

Nota bene: per redditi superiori ai 15.001 euro, per il donatore è sempre più conveniente applicare la deducibilità.

COME VERSARE

In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente utilizzare uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del pagamento eseguito:

- Bonifico bancario e postale
- Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
- Carte di credito o carte di debito
- Carte prepagate
- Versamento con bollettino postale

COME SI OTTIENE IL RISPARMIO D'IMPOSTA?

È necessario presentare la dichiarazione dei redditi che nel caso di persone fisiche è il modello 730 (ricorrendone i presupposti) oppure il modello Unico.

E' inoltre necessario conservare la documentazione che prova la spesa: è importante farsi rilasciare dall'ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è opportuno conservare anche copia della modalità di pagamento prescelta (copia dell'assegno, ricevuta della carta di credito o del bonifico)

DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

PERSONE FISICHE

Art.15 c.1.1

DONATORI: persone fisiche e sono equiparati tutti gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale (associazioni, enti religiosi, fondazioni)

BENEFICIARI: Onlus

Ci sono due possibilità:

1. DISCIPLINA A: In base all' Art. 15 TUIR e alla legge n. 190/2014 (cosiddetta legge stabilità 2015) si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda al 26% dell'importo donato per il 2015 per importo non superiore a 30.000,00€ annui. Ricordiamo: per detrazione si intende che la somma erogata viene sottratta alle imposte da versare.

2. DISCIPLINA B: In base al D.L. 35/2005 convertito in L. 14/05/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di

70.000€ annui per Onlus importo massimo di € 70.000 ovvero il reddito complessivo annuale del soggetto è di 700.000€, se reddito inferiore il limite è il 10% del reddito medesimo Ricordiamo: per deduzione si intende che la somma erogata viene "sottratta" dal reddito imponibile su cui si calcola l'imposta